PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 18

Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Versione in vigore dal 11 novembre 2004, non più in vigore dal 28 dicembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-o-differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative/art-18-proroga-dell-incarico-di-giudici-onorari-in-scadenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it